

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ILLUSTRATIVA
ALLEGATA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2011

Premesso che:

- l'art. 9 comma 17 della Legge n. 122 del 30.07.2010 dispone di non dar luogo a procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010 – 2012;
- l'art. 5 del D. Lgs. 01.08.2011 n. 141, interpretazione autentica dell'art. 65 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, chiarisce che è necessario l'adeguamento dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quale il C.C.D.I. dell'ESU di Verona, e che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali;
- l'art. 6 c. 1 del D. Lgs. 01.08.2011 n. 141 stabilisce che la differenziazione retributiva in fasce previste dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31 comma 2 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (sistema a fasce rigide) si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006 – 2009;
- ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ai sensi dell'art. 9 c. 21 del D.L. n. 78/2010 per il personale contrattualizzato le "progressioni di carriera comunque denominate", espressione da intendersi riferita anche ai passaggi all'interno delle categorie, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- nell'anno 2010 è stato rispettato il Patto di stabilità interno;
- nell'anno 2010 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 40% delle spese correnti;
- nel 2010 è stata ridotta la spesa di personale sostenuta nell'anno precedente;

- si prevede di confermare nell'anno 2011 le tre condizioni di spesa richiamate in conformità al progetto di bilancio di previsione adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.12.2010;

nel corso dell'incontro che si è tenuto il 21.11.2011 fra la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 05.08.2008 da una parte, le RSU aziendali e le OO.SS. territoriali dall'altra, è stata sottoscritta un'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con valenza fino al 31.12.2012, secondo le modalità della vigente disciplina contrattuale, concernente disposizioni di carattere generale in materia di:

- criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
- sviluppo delle attività formative;
- i criteri per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
-

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 14.11.2011 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate come di seguito indicato:

- è stato confermato l'importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ripreso nello stesso importo per l'anno 1999, ridotto nell'anno 2000 a norma di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del C.C.N.L., e ulteriormente ridotto delle quote di straordinario ex VII° qualifica ora titolari di posizione organizzativa nell'anno 2002;
- le risorse finanziarie per la creazione dei fondi relativi ai sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2011 sono quantificate in ottemperanza a quanto disposto dall'art.31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, in particolare i commi 2 e 3, dividendo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
- **sono state aumentate le risorse stabili** complessive del fondo 2011 **dell'importo di € 775,19**, misura prevista dall'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. del 05.10.2001, retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio al 31.12.2010;
- **le risorse variabili**, costituite dal solo importo di € 6.405,56, stabilito ai sensi dell'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999 – incremento dell'1,2% del monte salari 1997 – in quanto sussiste la relativa capacità di spesa ed in considerazione dei maggiori risparmi originati dai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle

attività che hanno consentito di garantire la qualità ed incrementare i servizi erogati dall'Azienda a fronte di una progressiva riduzione del numero dei dipendenti in servizio e della relativa spesa in rapporto alle qualifiche di appartenenza:

	Dipendenti in servizio	
	al 31.12.2001	al 31.12.2010
Qualifica unica dirigenziale	1	1
D-1	4	4
C.1	13	12
B.3	7	5
B-1	12	8
Totale	37	30

sono state ridotte dell'importo di € 775,19, ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del Decreto Legge n. 78/2010, al fine di ricondurre l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010.

- si è operato in conformità al parere espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 324/2011. In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, questa si applica già dal 2011 in misura proporzionale alla riduzione nell'anno del personale in servizio. La consistenza del fondo andrà conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità ed in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013 in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012 per l'intero e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio;

- il fondo annuale per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche, art. 15 c. 1 lett. k) del C.C.N.L. del 01.04.1999, sarà determinato nell'esatto importo a fine esercizio in conformità a quanto stabilito dall'art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e nel "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione" approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 23.06.2009.

L'Azienda a decorrere dal 01.01.2007 è stata assoggettata al Patto di stabilità interno e, non essendo riuscita nell'anno stesso a rispettarlo in termini di cassa, non sono state incrementate le risorse fino ad un importo massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, ai sensi del 7° comma dell'art. 8 del C.C.N.L. del 11.04.2008, e dell'1% del monte salari dell'anno 2007, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31.07.2009.

I fondi per incentivare la produttività, anno 2011, sono determinati in modo dettagliato nei seguenti prospetti:

Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2011

Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)				
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995	L.	5.972.365		
Destinare la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII [^] e ex VIII [^] qualifica ora titolari di posizioni organizzative	-L.	2.149.634		
Riduzione 3% risorse 1999	-L.	179.171	L.	3.643.560 € 1.881,74

**RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'
(ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004)**

Art. 14 comma 4 C.C.N.L. 1998 - 2001 Riduzione 3% fondo straordinario 1999			L.	179.171 € 92,53
Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)				
a) Fondi art. 31 comma 2 previsti per l'anno 1998:				
<i>ex b)</i>	L.	6.824.465		
<i>ex c)</i>	L.	9.730.345		
<i>ex d)</i>	L.	9.880.930		
<i>ex e)</i>	L.	123.924.565		
Quote di straordinario ex VII [^] ex VIII [^] qualifica ora titolari di posizioni organizzative	L.	2.149.634	L.	152.509.939 € 78.764,81
b) Risorse aggiuntive, incremento anno 1998, art. 3 del CCNL del 16.07.1996, 0,65% monte salari 1995			L.	5.621.719 € 2.903,38
g) Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED, somme vincolate			L.	11.895.000 € 6.143,25
h) Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità al personale di VIII [^] qualifica funzionale, somma vincolata			L.	1.500.000 € 774,69
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza			L.	5.374.585 € 2.775,74

Art. 4 del C.C.N.L. 05.10.2001 biennio economico 2000 - 2001 (Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)			
Art. 4 comma 1			
Importo pari all'1,1% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza		L. 14.036.792	€ 7.249,40
Art. 4 comma 2			
Importo annuo retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 01.01.2000 al 31.12 anno precedente (Donà, Trentini, Arbetti, Cavazza, Sommacampagna, Mora, Franco, Martini)			€ 8.151,26
Art. 32 comma 1 C.C.N.L. del 22.01.2004			
Importo pari allo 0,62 % del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza			€ 4.307,61
Art. 32 comma 7 C.C.N.L. del 22.01.2004			
Importo pari allo 0,20 % del monte salari 2001, per finanziare le alte professionalità (art. 10)			€ 0,00
Art. 33 comma 4 lett. a) C.C.N.L. del 22.01.2004			
Quota parte Indennità di comparto			€ 1.448,09
Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009			
Incremento importo PEO e rideterminazione fondo - art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001 - art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006 - art. 6 c. 1 C.C.N.L. 11.04.2008 al 01.01.2008 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 31.07.2009 al 01.01.2009			€ 5.004,74
TOTALE (Risorse stabili)			€ 117.615,50

**RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'
(ART. 31, COMMA 3, CCNL 22/01/2004)**

Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999) d) sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001; integrazione risorse art. 43 L. 449/1997			€ 0,00
e) Art. 1 comma 57 e seguenti L. n. 662/96 economie (anno precedente) conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; attivazione di mobilità di personale con trasferimento da una sede all'altra dell'Azienda			€ 0,00
k) somme destinate da specifiche disposizioni di legge. Fondi incentivanti la progettazione di opere pubbliche, art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali)			€

Art. 15 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001 Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 6.405,56)		L. 12.402.888	€ 6.405,56
--	--	---------------	------------

TOTALE (Risorse variabili)			€ 6.405,56
-----------------------------------	--	--	-------------------

Art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 Riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010			€ - 775,19
Riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2013			€ - 0,00

TOTALE (Risorse variabili – Riduzioni di cui all'art.9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010)			€ 5.630,37
--	--	--	-------------------

TOTALE FONDO (Risorse stabili + Risorse variabili – Riduzioni di cui all'art.9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010)			€ 123.245,87
--	--	--	---------------------

TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo delle risorse destinate al lavoro straordinario)			€ 125.127,61
--	--	--	---------------------

Monte salari anno 1997 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc
L. 1.033.574.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 1999 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L. 1.276.072.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2001 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L.1.345.272.000, € 694.775,01 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2003 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
€ 669.342,00 (dal conto annuale)

Le risorse del fondo incentivante, negli importi e nei modi stabiliti dall'accordo integrativo aziendale, sono destinate al pagamento di:

- Lavoro straordinario
- Progressioni economiche orizzontali
- Produttività
- Retribuzione delle posizioni organizzative
- Indennità di turno, rischio, ecc.
- Indennità per particolari posizioni di responsabilità
- Indennità per incentivare specifiche attività. Progettazione di opere pubbliche
- Indennità di responsabilità agli archivisti informatici
- Indennità di comparto art. 33 C.C.N.L. 2002 - 2005

Con il presente accordo:

- non si prevedono nuove selezioni per le Progressioni Economiche Orizzontali che comunque, nel periodo 2011-2013, non potrebbero ottenere alcun riconoscimento economico;
- è confermata la misura dei compensi alle professionalità individuate nel precedente C.C.D.I. del 11.11.2009 per il pagamento delle indennità di responsabilità, in conformità a quanto previsto dalle lettere f) e i) del 2° comma dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999, mentre cambiano le due figure professionali preposte allo svolgimento di attività per le quali si prevede la corresponsione di un'indennità maneggio valori, in conformità a quanto previsto dalla lettera d) del 2° comma dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999;
- si applicano i criteri per l'affidamento degli incarichi e l'ordinamento dell'area delle posizioni organizzative approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.09.2009. Sono confermate nel numero e rimangono invariate la retribuzione di posizione (€ 7.682,22) e di risultato (fino al 25% della retribuzione di posizione) in godimento;
- si dà attuazione al sistema Aziendale di misurazione e valutazione della performance adottando nuovi criteri, modalità e schede di valutazione per la ripartizione del fondo per la produttività e la retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative.

La destinazione delle risorse viene determinata in modo dettagliato nel seguente prospetto:

Destinazione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2011

Artt. 14 e 17 del C.C.N.L. 1998 - 2001

Artt. 4 e 5 del C.C.N.L. biennio economico 2000 - 2001

Artt. 32, 33 e 36 del C.C.N.L. 2002 - 2005

Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)	
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995 Destinare la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII [^] e ex VIII [^] qualifica ora titolari di posizioni organizzative. Riduzione 3% risorse 1999	€ 1.881,74
Art. 17 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)	
a) Compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999)	€ 12.115,28
b) Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria (art. 5 CCNL 31.03.1999) Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED	€ 65.345,00
c) Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato (art. 10 C.C.N.L. 31.03.1999) posizioni organizzative (art.8) Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità al personale di ex VIII [^] qualifica funzionale	€ 28.808,34
d) Indennità di turno, rischio ecc. secondo la disciplina degli artt. 11 c. 12, 13 c. 7 e 34 c. 1 lett. f), g) ed h) del D.P.R. 268/1987, dall'art. 28 del D.P.R. 347/1983, dall'art. 49 del D.P.R. 333/1990 (art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004) e dall'art. 36 C.C.N.L. 14.09.2000	€ 520,00
e) Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, categorie A, B e C	€ 0,00
f) Compensare specifiche responsabilità, categorie B, C e D.	€ 1.000,08
g) Incentivare specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, c. 1, lett. k). Progettazione di opere pubbliche, art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i	€
i) Compensare responsabilità affidate agli archivisti informatici Personale di categoria B, C e D.	€ 180,00
Art. 33 C.C.N.L. 2002 - 2005 (22.01.2004)	
Indennità di comparto	€ 15.277,17
TOTALE (escluso art. 14)	€ 123.245,87
Somma per finanziare alte professionalità (comprensiva quote anni precedenti) rinviata all'anno successivo	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO (compreso art. 14)	€ 125.127,61

La ripartizione delle risorse sarà quantificata esattamente al termine dell'esercizio a consuntivo e le quote non utilizzate confluiranno nel fondo per la produttività collettiva (art. 17, c. 2, lett. a).

L'accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali si applica al personale non dirigente dell'ESU di Verona e produce i suoi effetti per la parte economica a partire dall'01.01.2011.

Il contratto è finalizzato al miglioramento della funzionalità degli uffici, all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle risorse e del riconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative.

Lo stesso:

- considera la valorizzazione della professionalità dei dipendenti uno strumento per garantire una migliore qualità dei servizi erogati e per aumentare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e quindi promuove il valore dei percorsi formativi ed economici legati al merito, alla qualità delle prestazioni ed ai risultati;
- fonda tale approccio della gestione del personale sul sistema di misurazione e di valutazione della performance.

In linea di principio la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili è ispirata ai seguenti criteri:

- valorizzare il merito e l'apporto individuale e collettivo riservando risorse finanziarie alla performance individuale ed organizzativa (produttività);
- perseguire il principio della giusta retribuzione per ciascun lavoratore che tenga conto delle responsabilità, dei carichi di lavoro, delle specificità e degli apporti individuali nei diversi processi lavorativi;
- garantire gli importi obbligatori previsti dai CCNL nazionali.

L'incentivazione del personale attraverso l'attribuzione di trattamenti economici variabili è subordinata all'esito di procedure di valutazione delle attività e delle prestazioni. In particolare:

- il fondo per la produttività viene ripartito a consuntivo a seguito di monitoraggio, verifiche intermedie e valutazioni finali che si concludono con la stesura di una graduatoria, validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in riferimento ai risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi individualmente assegnati nei documenti di programmazione dell'attività aziendale e del punteggio ottenuto nella performance individuale ed organizzativa;
- il sistema di misurazione e di valutazione della performance consente, in una visione integrata sia ai fini della produttività che delle progressioni economiche orizzontali, la valutazione dell'apporto individuale all'interno degli specifici profili professionali e di responsabilità e dei fattori di qualità che caratterizzano la prestazione lavorativa.

Gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste e alle attese degli studenti e degli utenti dei servizi in generale, sono quelli di riportare maggiormente la produttività ai risultati conseguiti dal singolo dipendente e di realizzare i seguenti obiettivi / progetti:

- 1) de-materializzazione atti, de-materializzazione comunicazioni da sede a sedi staccate, de-materializzazione documenti per accesso a residenze, innovazione sito aziendale;
- 2) soddisfazione del cliente ai livelli 2010;
- 3) ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio di ristorazione e del servizio alloggiativo;
- 4) campagna informativa agli utilizzatori delle residenze per la riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica, campagna informativa agli assegnatari sulle modalità d'uso della stanza.

Con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del C.C.N.L. del 01.4.1999, gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'accordo per l'anno 2011 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti dei capitoli di spesa del personale del bilancio di previsione 2011 e nel bilancio di previsione triennale.

IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
(Pasetto Paolo)
paolo pasetto

Verona, *21.11.2011*
.....